

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

"CENTRO LINGUISTICO E CULTURALE QUI BULGARIA"

Art. 1. Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale/per la promozione sociale "**Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA** " con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede a Milano (MI) 20121, in Corso di Porta Nuova,20.

Con delibera dell'Assemblea dei soci potranno essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

Le eventuali successive variazioni dell'indirizzo della sede non costituiscono modifiche dello statuto dell'associazione e possono pertanto essere decise dall'Assemblea dei soci.

Art. 2. Finalità ed oggetto

1. "Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA " non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura bulgara in Italia e all'estero.

L'Associazione è frutto di un percorso personale dei soci fondatori ed esiste per convinzione profonda e duratura degli stessi anche in relazione alla conoscenza approfondita della diversità linguistica e culturale propria della cultura bulgara. L'Associazione favorisce la comunicazione, lo scambio e il dialogo interculturale e di integrazione in maniera aperta e fluida.

"**Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA** " è una Associazione che si propone di mantenere stretti rapporti di collaborazione e contatti professionali con le istituzioni bulgare e italiane, con altre associazioni europee e professionisti in ambito linguistico, di istruzione e culturale e cerca di favorire una comunità sana, dinamica e collaborativa di amministratori, educatori, artisti attraverso i confini culturali e internazionali.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la lingua e la cultura bulgara tramite l'istruzione e l'educazione di bambini e adulti;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica bulgara in genere anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo linguistico e culturale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura linguistica, musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi interculturali assolvendo alla funzione socia-

le di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

3. Per il raggiungimento dei suoi fini, "**Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA** " intende promuovere varie attività, in particolare ed in modo esemplificativo ma non esaustivo:

- **attività di istruzione e formazione:** corsi di lingua bulgara per bambini e adulti tramite la Scuola per la lingua bulgara, formazione e aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, mediazione interculturale, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca linguistica e culturale, laboratori per la scrittura creativa, centri estivi linguistici per i ragazzi;
- **attività culturali e creative:** concerti, concorsi, corsi di musica e danza per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia; concerti, seminari, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di films e documenti, mostre e rassegne d'arte, fotografiche e d'artigianato, raccolta di libri, d'archivi librari, organizzare manifestazione per celebrare eventi storici e feste nazionali, così come qualsiasi manifestazione culturale per la diffusione della lingua e cultura bulgara,
- **attività editoriale:** pubblicazione di bollettini, periodici, edizioni "una tantum", pubblicazione di atti di convegni, di seminari, pubblicazione e distribuzione dei libri anche in formato elettronico. Viene espressamente compresa in tale attività editoriale anche la messa on-line ed il mantenimento di siti web, blog, pagine e account di social network ed organizzazione di mailing list;

Art. 4. Soci

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro persone fisiche, giuridiche, associazioni e entità di varia natura che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che si ispirano nella loro azione alle finalità di cui art.2 partecipano regolarmente alla vita sociale, assemblare e gestionale.
2. Gli associati si dividono in
 - **Soci fondatori**- sono coloro i quali hanno contribuito alla nascita dell'Associazione sottoscrivendo il presente Statuto. Essi assumono la loro qualifica direttamente dallo Statuto e sono esclusi da qualsiasi adempimento o formalità dovesse essere ritenuta necessaria alla attribuzione o mantenimento della qualifica di associato
 - **Soci ordinari**- persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
 - **Soci sostenitori**- persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con il loro sostegno economico all'associazione pagando una entità della quota annuale più alta della quota dei soci ordinari, che viene stabilita annualmente
 - **Soci onorari** - sono coloro i quali si sono distinti per particolari meriti nel campo della cultura, della politica, della

promozione sociale ovvero le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l'attività dell'Associazione. Tale qualifica è attribuita con la deliberazione del Consiglio direttivo a maggioranza.

La qualità di socio comporta il diritto ai soci stessi ed ai loro familiari e dipendenti/membri di frequentare l'associazione, e di accedere alle manifestazioni ed alle attività associative.

3. L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammessa impugnazione, da effettuarsi in forma scritta ma senza formalità, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art.5. Diritti e doveri dei soci

Per essere soci è obbligatorio versare la quota associativa che viene deliberata entro la fine dell'anno precedente dal Consiglio Direttivo. Ove la delibera relativa alla determinazione della quota non venisse assunta rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota definita nell'ultima delibera presa al riguardo.

Coloro che sono già soci, devono per confermare la propria adesione per l'anno successivo tramite versamento della quota associativa entro il termine massimo del 30 marzo di ciascun anno. In caso contrario si perde la qualifica di socio ed ogni diritto ad essa riconnesso.

Per i nuovi soci la quota deve essere versata contestualmente alla domanda di cui all'art.4 p.3 e per l'importo totale anche se riferita ad una qualsiasi frazione di anno. In caso di mancata associazione la quota verrà restituita al richiedente nel più breve tempo possibile.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Può essere espulso il socio che
a/svolge un'attività in contrasto con quanto previsto all'art.2
b/non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni
c/non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione

La decisione dell'espulsione sarà presa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei membri e deve essere comunicata al socio con lettera scritta e motivata.

I soci espulsi possono proporre impugnazione, da effettuarsi in forma scritta ma senza formalità, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'espulsione, al collegio dei probiviri.

I soci maggiorenni - fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6. Patrimonio e bilancio

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote annuali
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 31 dicembre.

Art. 7. Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori se l'Assemblea ne delibera la necessità e la conseguente elezione
- il Collegio dei probiviri;

Art. 8. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e ferma restando la validità delle delibere a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e ferma restando la validità delle delibere a maggioranza semplice dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso scritto da esporre nella bacheca affissa presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 9. Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo 2 e un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

I soci fondatori rimarranno in carica nel Consiglio Direttivo per i primi 3 anni di vita dell'associazione ed oltre tale data, salvo rinnovo della carica, rimarranno soci onorari con diritto di voto.

In caso, per qualunque motivo venga a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica possono procedere alla cooptazione di nuovi membri da rettificare alla prima Assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglio, il Presidente deve provvedere ad indire una nuova Assemblea per elezione delle nuove cariche.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- per ciascuna riunione deve essere redatto verbale
- nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente rappresentano l'Associazione anche in via disgiunta tra loro legalmente e amministrativamente.

Il Presidente e/o il Vice Presidente convocano e presiedono il Consiglio direttivo, sottoscrivono tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; possono aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferiscono ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 11. Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della

contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 12. Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 13. Modifica dello statuto

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dopo di che verranno sottoposte all'Assemblea e saranno approvate con il consenso del 2/3 dei soci presenti.

Art.14 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza di 2/3 dei soci all'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art.15 Norme generali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Milano, 19/09/2016

Statuto modificato come deciso da Assemblea straordinaria del 26 marzo 2017